



Imposta sugli autoveicoli

Registrazione quale fabbricante di autoveicoli in Svizzera

La registrazione quale fabbricante soggetto all'imposta si basa sulla cifra 5.4 del [Regolamento 68](#).

Fabbricante	
Indirizzo postale	
	Persona di contatto
	E-mail
	N. tel.

Motivo della registrazione/informazioni sul tipo e sul numero dei veicoli da fabbricare

Disposizioni
Articolo 29 della legge federale sull'imposizione degli autoveicoli (RS 641.51): <i>Chiunque fabbrica autoveicoli deve:</i> <ul style="list-style-type: none">a. <i>annunciarsi spontaneamente per scritto all'autorità fiscale, per farsi registrare;</i>b. <i>registrare la produzione, i movimenti (entrate, uscite, uso proprio), le scorte nonché i prezzi e i valori degli autoveicoli e presentare un rapporto trimestrale all'autorità fiscale;</i>c. <i>conservare per dieci anni i rispettivi libri contabili con i documenti giustificativi.</i>
Articolo 3 dell'ordinanza sull'imposizione degli autoveicoli (RS 641.511): <i>Per fabbricazione s'intende:</i> <ul style="list-style-type: none">a. <i>l'assemblaggio di autoveicoli a partire da parti o complessi di parti;</i>b. <i>la carrozzatura di telai;</i>c. <i>la trasformazione di veicoli non assoggettati all'imposta in autoveicoli che vi sono assoggettati.</i>

La registrazione va inviata all'
**Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,
COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni, 3003 Berna.**

Il fabbricante conferma l'esattezza dei dati e l'osservanza delle disposizioni secondo il regolamento 68.	
Luogo e data	Firma

Allegati
